

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione lavoro

Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.4.12,, osserva:
con ricorso ex art. 700 cpc parte ricorrente ha chiesto di confermare,
nelle more della definizione del giudizio di merito, il contenuto
dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5142/09 del 6.11.09 e, per
l'effetto, di intimare all'amministrazione convenuta di mantenere
l'inserimento della ricorrente "a pettine" nella graduatoria indicata in
ricorso valida per il biennio 2009/2011;
considerato che la citata ordinanza del Tar Lazio, pronunciata a seguito
di una precedente ordinanza sospensiva del medesimo Tar n. 2815/09, ha
assegnato all'amministrazione convenuta il termine di 30 giorni per
l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di
cui all'art. 1 comma 11 DM 42/09 ed ha nominato un commissario ad actus
per il caso di non ottemperanza;
considerato che l'ordinanza cautelare è stata parzialmente eseguita
dall'amministrazione convenuta che, come risulta pacificamente, ha
provveduto a inscrivere la ricorrente nella graduatoria richiesta "a
pettine", in posizione utile per l'immissione in ruolo, accantonando
tuttavia il posto in ruolo in attesa della definizione del giudizio di
merito;
rilevato che con successiva sentenza n. 739/12 del 24.1.12 il Tar del
Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo;
rilevato che, ai sensi dell'art. 11 comma 7 dlgs 104/10, "le misure
cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al
giudice munito di giurisdizione";
ritenuto che il diritto della ricorrente all'inserimento "a pettine"
nella citata graduatoria possa ritenersi dimostrato, nei limiti del fumus
richiesto ai fini della tutela cautelare, in base agli argomenti di cui
alla sentenza del Tar Lazio n. 10809/08, non sospesa dal CdS (ordinanza
n. 1525/09); che, quanto al periculum in mora, sussiste l'interesse della
ricorrente a veder riconosciuta la retrodatazione della propria
assunzione ai fini della maggiore anzianità di servizio, dei punteggi
rilevanti nelle graduatorie per la mobilità e per il trattamento
stipendiale; che, in particolare, il venir meno dell'efficacia
dell'ordinanza cautelare del Tar creerebbe per la ricorrente il
pregiudizio grave e irreparabile di perdere il posto finora accantonato,
potendo l'amministrazione convenuta procedere ad eventuali assunzioni a
tempo indeterminato di docenti con punteggio inferiore, assunzioni
destinate ad essere dichiarate nulle;
che appare pertanto opportuna la conferma dell'ordinanza cautelare e
delle motivazioni su cui la stessa si fonda;

p.q.m.

visti gli artt. 700, 669 bis e ss. cpc,

1

conferma il contenuto dispositivo dell'ordinanza del Tar Lazio n. 5142/09
del 6.11.09 e dei successivi provvedimenti attuativi.
Rinvia alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Modena, 17.4.12

Il giudice del lavoro

IL GIUDICE
Dr. CARLA PONTIERO